Firmato digitalmente da
Giovanni Grattacaso
C = IT

STUDIO LEGALE
con patrocinio in Cassazione
Avv. Giovanni Grattacaso
Via Roma, 60/D
84091 Battipaglia (Sa)
Tel.0828/345542-307905

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorre il sig. [redacted] rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso c.f. GRTGNN71P03H703O, giusto mandato a margine del presente atto ed elett.te dom.to presso il proprio studio in Via Roma, 60/D, 84091 Battipaglia (Sa) (indirizzo telefax n. 0828/345542 ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria ex co.3 artt. 133 e 134 e ss. pec.: avv.giovnnigrattacaso@pec.giuffre.it);

Contro

-MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 00198 Roma;

-DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (PERSOMIL), in persona del direttore p.t., Viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma;

-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,

Per l'annullamento,

A) del giudizio di inidoneità reso con provvedimento datato 07.03.2023 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

B) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente compreso la graduatoria Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori) redatta in data 30.03.2023 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

FATTO

In data 17.07.2022 l'esponente formulava istanza per partecipare alla selezione di cui al bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 55 del 12.07.2022.

In data 07.03.2023 l'esponente partecipava alla prova selettiva di carattere medico all'esito delle quali veniva reso il provvedimento datato 07.03.2023 che oggi si impugna e con il quale lo stesso veniva dichiarato "non idoneo" agli accertamenti psico-fisici per la seguente causa: *"è stato riscontrato affetto da E[redacted]...- condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del DPR 15.03.2010 n. 90 e dal D.M. 04.06.2014 recante "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.."*.

Tale provvedimento è ingiusto, iniquo, illegittimo, abnorme sia sotto il profilo della giustizia sostanziale che formale e va senz'altro annullato per le motivazioni di seguito enunciate.

Vero è che nel provvedimento notificato al ricorrente non è dato rinvenire alcuna motivazione in ordine alla comunicata esclusione. La presunta inidoneità, come detto, viene asseritamente collegata a [redacted]" e, a detta della Commissione di valutazione, costituirebbe una condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90 del 15.03.2010.

Invero, nel su richiamato articolo 582 DPR n. 90/2010 non si fa espresso riferimento sic et sempliciter alla [redacted] quale causa di non idoneità, vi è più in terapia farmacologica.

Sempre a detta della Commissione di valutazione, andrebbe richiamata (ed in particolare il codice 18 *ndr*) anche la "Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" approvata con il D.M. del 04.06.2014, la quale fa espresso riferimento alle "[redacted]. Nella suindicata direttiva, tuttavia, l'unico riferimento alle presunte infermità contestate al ricorrente, è il seguente:

"[redacted]

Pertanto, nella normativa presa a riferimento dalla Commissione di valutazione **non si rinviene alcuna dimostrazione/motivazione del diretto collegamento tra** [redacted]

inidoneità o comunque di una menomazione alle qualità fisiche di un candidato/futuro militare, semmai perché in terapia, vi è più ritenuta non obbligatoria, non perdurante ma consigliata e facoltativa. Il nesso di causalità tra le due circostanze non è dimostrato, ma non viene neanche fatto un tentativo in tal senso da chi è preposto ad eseguire questo tipo di valutazioni psico-fisiche.

Ed ancora, a differenza di altre infermità o imperfezioni nella citata normativa sui criteri di selezione, non sono presenti valori di riferimento, mediante i quali valutare l'effettiva presenza di alterazioni psico-fisiche tali da rendere gli esaminandi inidonei alle attività richieste per la figura professionale ricercata nel bando di selezione. Né alcun parametro comparativo viene offerto al candidato giudicato inidoneo, al fine di distinguere i singoli casi concreti di inidoneità, ma è semplicemente posta una barriera insormontabile a coloro i quali, loro malgrado, sono stati colpiti da questo tipo di malformazione e che vengono privati della possibilità di accedere alla carriera militare senza alcun chiarimento.

Invero, il [redacted] si è sottoposto ad un intervento di e[redacted] mediante il quale è stato possibile [redacted] che lo interessava, ed inoltre poiché è stato possibile preservare uno dei due [redacted] il ricorrente non ha bisogno di assumere ormoni tiroidei e non presenta alcuna complicanza o handicap dovuto all'operazione subita.

L'ottimo stato di salute e la piena efficienza fisica del ricorrente è stata appurata esplicitamente dall'Asl Salerno come si evince dall'allegato certificato medico a firma prima del dott. [redacted] il quale nella sua analisi ha sancito che il [redacted] è perfettamente idoneo a svolgere attività fisica, anche di elevato impatto, nessuna disfunzione o menomazione affligge le sue funzionalità respiratorie o motorie. Successivamente con certificazione del medico curante [redacted] ed ancora con ultimo e recente certificato di controllo medico-ospedaliero dell'ASL territorialmente competente del 17.03.2023.

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014, VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Il giudizio di inidoneità fisica e la conseguente esclusione del ricorrente dal concorso sono illegittimi, in quanto si basano su una distorta rappresentazione della realtà e dell'effettivo stato fisico dello stesso ricorrente.

L'Amministrazione intimata ha interpretato erroneamente la normativa di settore, disciplinante l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito.

Dalle risultanze oggettive dei predetti accertamenti sanitari, svolti da strutture sanitarie pubbliche e da un sanitario esperto, sia in date antecedenti che in date successive all'impugnato giudizio di inidoneità, si evince inconfutabilmente che il ricorrente possiede (e possedeva al momento della prova) le condizioni psicofisiche richieste per essere ammesso alle successive fasi concorsuali ed essere arruolato come militare dell'Arma dei Carabinieri.

Di conseguenza, il giudizio della Commissione qui impugnato è erroneo e frutto di un travisamento dell'effettivo stato fisico del medesimo ricorrente.

Com'è noto, il giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica del militare, pur costituendo espressione tipica di discrezionalità tecnica è, comunque, sindacabile per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (Cons. Stato, Sez. IV, 10/07/2007 n. 3905; Sez. IV, 26/09/2008, n. 4631).

Vi è più, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "***definitivo e non suscettibile di riesame"***, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

Ed invero, come affermato da codesto Ecc.mo Collegio adito: "*Se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze armate costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa* ***è, altresì, vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto***"(Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).

Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza delle Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "*un criterio tecnico inadeguato o*

il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo", ulteriormente soggiungendo che "*anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura,* ***non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia***" (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645)

Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato sub specie da difetto di motivazione e di istruttoria. Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale, la Commissione avrebbe dovuto effettuare e disporre opportuni accertamenti strumentali. Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost., e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate. In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, i componenti delle Forze Armate e, dunque, la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo agli aspiranti militari, di limitazioni fisiche funzionali, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e, comunque, rispettare gli indicati principi costituzionali ex art.3 e 97 della Costituzione.

L'erroneo giudizio di inidoneità fisica rende altresì viziata la motivazione dell'esclusione dal concorso: gli atti impugnati andranno pertanto annullati anche per vizio della motivazione, così come stabilito in casi analoghi dalla giurisprudenza di codesto On.le (*ex multis* **T.A.R. Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2012, n. 2835**; e **13 gennaio 2010).**

Ove anche accertata la '[redacted] di cui alla causale n. 18 contestata al ricorrente, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare l'incidenza del relativo periodo di inabilità, come richiesto dalla norma di riferimento.

In altri termini, la sola presenza di una [redacted], slegata da ogni giudizio sul trascorso o su un eventuale periodo di inabilità da rispettare e degli effetti del medesimo periodo sull'attuale

stato di salute del candidato, non appare circostanza di per sé sola sufficiente a sorreggere il provvedimento di esclusione.

ISTANZA CAUTELARE

Con la presente domanda cautelare si chiede che codesto On.le T.A.R. voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati e contestualmente ammettere con riserva il ricorrente alle ultime due fasi concorsuali (accertamenti attitudinali e valutazione titoli), come recentemente stabilito in casi analoghi: v. T.A.R. Roma, Sez. Ib, Ordinanza n. 12236/2018. In subordine, si chiede che codesto On.le T.A.R., sempre previa sospensiva degli atti impugnati, voglia ordinare all'Amministrazione resistente (mediante una differente Commissione medica) di rinnovare l'accertamento sanitario sulle condizioni fisiche del ricorrente, alla presenza di un medico di fiducia dello stesso e tenendo conto delle risultanze delle certificazioni mediche qui allegate.

Il fumus boni juris a sostegno della presente domanda cautelare emerge dai precedenti motivi di ricorso, così come è evidente il ricorrere del periculum in mora.

Infatti, è palese che il ricorrente, ove non venissero adottate le misure cautelari richieste, perderebbe definitivamente la possibilità di acquisire il posto nell'Arma dei Carabinieri quale allievo carabiniere effettivo per il quale ha concorso e per il quale possiede tutti i requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti dal Bando.

Si rappresenta, ad ulteriore riprova del profilo dell'urgenza, che risultano ancora in corso di svolgimento le operazioni per l'incorporamento dei vincitori del concorso e per l'avvio del corso di formazione dei medesimi.

Nel caso in cui, per qualunque ragione non dovesse concedersi tale cautela, si domanda il risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica.

In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso come singola chance, ne deriva che al ricorrente è stata ingiustamente tolta una consistente possibilità di vincere il concorso, pari al rapporto fra il numero finale dei vincitori, ed il numero di detti idonei ammessi alle prove attitudinali, numero attualmente in corso di formazione. Tale legittima aspettativa è perciò quantificabile nella corrispondente frazione (numero dei vincitori diviso il numero degli ammessi alle prove attitudinali) dello stipendio di militare di carriera in ferma prefissata della posizione bandita, nell'arco della durata media della relativa carriera. Questa valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può peraltro costituire il parametro di un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente la reintegrazione o il ristoro economico. Per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà anche in subordine trovare applicazione l'art.

34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di “misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, anche mediante “misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 del codice civile”. Nell’eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l’Amministrazione dovrà comunque rimborsare al ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di chance nella misura dedotta. Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

Infine, non può essere trascurato che l’erroneo giudizio di inidoneità fisica, ingiustamente reso sul ricorrente, lo pregiudicherà con certezza anche per l’accesso ad altri concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate e persino in altri contesti lavorativi (non militari).

Tanto sopra argomentato, esposto e dedotto, il ricorrente, ut supra rapp.to e difeso

CHIEDE

Che l’Ecc.mo T.A.R. adito Voglia:

a) disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento del provvedimento datato 07.03.2023 reso quale giudizio di inidoneità all’esito della prova selettiva dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo;

c) condannare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 34 c. 1 lett. c) cpa, all’adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal ricorrente;

d) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario.

In via istruttoria, si chiede disporsi, se la S.V. giudicante lo ritenesse rilevante ed opportuno ai fini della decisione di merito, l’acquisizione di una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo e/o una CTU medica al fine di verificare l’idoneità del ricorrente allo svolgimento dell’attività militare, accordando allo stesso la facoltà di farsi assistere, nel corso del rinnovato accertamento sanitario, da un proprio sanitario di fiducia e tenendo in considerazione anche le risultanze delle certificazioni mediche qui allegate.

La presente controversia sconta il contributo unificato come per legge.

Battipaglia-Roma 30.04.2023 Avv. Giovanni Grattacaso